



Allegato alla delibera C.S. . n. 20 del 18.11.2015

COMUNE DI AFRICO

(Provincia di Reggio Calabria)

REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE LA DISCIPLINA DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI- ART.3 D.L. N. 174/2012 CONVERTITO DALLA LEGGE N.213/2012-

Articolo 1 – OGGETTO DEL CONTROLLO

1. Il presente regolamento sul Controllo Interno è disciplinato dagli articoli 147, 147 bis e 147 quinquies del Decreto Legislativo n.267 del 2000 come modificato dall'art.3 del D.L. n. 174/2012 convertito dalla Legge n.213/2012.

2. Il presente regolamento ha ad oggetto:

a. La verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati;

b. La valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, dei programmi e degli altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra i risultati conseguiti e gli obiettivi predefiniti;

c. La costante verifica equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

d. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile sull'azione amministrativa.

Articolo 2 – SOGGETTI DEL CONTROLLO

1. Sono soggetti del controllo:

a. Il Segretario Comunale.

b. Il Responsabile del Servizio Finanziario.

c. i Responsabili dei Servizi.

d. il Servizio Controllo di Gestione composto dall' O.I.V;

e. Il Direttore dell'Ufficio Comune (nella gestione associata tramite convenzione)

f. il Revisore dei Conti.

Articolo 3 – TIPOLOGIE DEI CONTROLLI

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le seguenti tipologie di controllo:

a. Controllo di regolarità amministrativa e contabile;

b. Controllo sugli equilibri finanziari;

c. Controllo sull'andamento della gestione.

Articolo 4 – CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE

1. Nella fase preventiva di formazione degli atti:

a. ogni Responsabile di Servizio, rilascia sugli atti di sua emanazione un parere che attesti la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

b. il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia su tutti gli atti che comportino riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, un parere che attesti la regolarità contabile.

2. I due pareri di cui al comma precedente sono riportati nel contesto degli atti.

3. Le determinazioni, corredate dei pareri di cui al comma 1, sono trasmessi al Responsabile del Servizio Finanziario per l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'articolo 153, comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 2000.

Articolo 5 – CONTROLLO SUCCESSIVO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA E CONTABILE.

1. Il Segretario Comunale organizza, svolge e dirige il controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile.

2. Il Segretario Comunale verifica, assistito in caso di necessità dal Revisore dei Conti, la regolarità amministrativa e contabile delle determinazioni di impegno di spesa, i contratti e gli altri atti amministrativi.

3. Il Segretario Comunale svolge il controllo successivo con tecniche di campionamento e secondo principi generali di revisione aziendale, in particolare, il campione di documenti da sottoporre a controllo successivo viene estratto in modo casuale entro i successivi 30 giorni di ogni semestre ed è pari ad almeno n.8 (otto) documenti di cui al comma 2 riferiti al periodo precedente.

4. Il Segretario Comunale descrive in una breve relazione i controlli effettuati ed il lavoro svolto. La relazione si conclude con una direttiva a cui i Responsabili devono conformarsi.

5. Entro dieci giorni dalla chiusura della verifica, il Segretario trasmette la relazione al Presidente del Consiglio Comunale / Sindaco, all'Organo di revisione, all'Organismo Indipendente di Valutazione affinché ne tenga conto in sede di giudizio sulla performance.

Articolo 6 – CONTROLLO SUGLI EQUILIBRI FINANZIARI

1. Il controllo sugli equilibri finanziari è svolto dal Responsabile del Servizio Finanziario mediante la vigilanza dell'Organo di Revisione, con il coinvolgimento attivo del Sindaco, della Giunta Comunale, del Consiglio Comunale, del Segretario Comunale e dei Responsabili di Servizio, secondo le rispettive responsabilità.

2. Il controllo sugli equilibri finanziari è disciplinato nel regolamento di contabilità dell'ente ed è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali, e delle norme che regolano il concorso degli enti locali alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché delle norme di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione.

3. Il mantenimento degli equilibri finanziari è garantito dal Responsabile del Servizio Finanziario sia in fase di approvazione dei documenti di programmazione, sia durante tutta la gestione.

4. Qualunque scostamento rispetto agli equilibri finanziari o rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente, rilevato sulla base dei dati effettivi o mediante analisi prospettica, è immediatamente segnalato dal Responsabile del Servizio Finanziario al Sindaco, all'Assessore al Bilancio e al Segretario Comunale accompagnando la segnalazione da una indicazione circa le ragioni del verificarsi degli squilibri e dei possibili rimedi.

5. Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione sugli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni;

6. Per il controllo di cui al comma precedente è consentito al Responsabile del Servizio Finanziario:

- a. l'accesso a qualunque documento di proprietà o in possesso delle Società mediante semplice richiesta informale;
- b. la convocazione degli organi societari per l'acquisizione di informazioni utili al controllo;
- c. rapportarsi con consulenti della società stessa.

7. Il Responsabile del Servizio Finanziario ed il Revisore dei Conti segnalano tempestivamente al Sindaco, all'Assessore al Bilancio e al Segretario il verificarsi presso le Società Partecipate dall'Ente di situazioni di disequilibrio tali da:

- a. produrre effetti negativi sul permanere degli equilibri finanziari complessivi dell'Ente;
- b. porre a rischio il rispetto agli obiettivi di finanza pubblica assegnati all'Ente.

Articolo 7 – CONTROLLO SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE

1. Il controllo sull'andamento della gestione mira a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi correttivi, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati .

2. In sede di adozione del P.E.G. / P.R.O. sono affidati ai Responsabili di Servizio le risorse umane e finanziarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal Consiglio Comunale.

3. Gli obiettivi di cui ai commi 2 sono verificati semestralmente dal Servizio di Controllo di Gestione composto dall' O.I.V, mediante comparazione tra le risorse assegnate e quelle effettivamente utilizzate.

4. Dell'esito del controllo di cui al comma 3 viene data comunicazione al Sindaco, agli Assessori, al Revisore dei Conti ed all'Organismo Indipendente di Valutazione.

Articolo 8 – NORMA FINALE

1. Il presente regolamento integra il vigente regolamento di contabilità.

1. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è disapplicata ogni disposizione in materia di controlli interni contenuta nel precedente regolamento approvato con delibera C.C. n.2 del 08.01.2013 nonché ogni altra disposizione che risulti non conforme o contrastante con il presente atto.